



*CAPITOLATO D'APPALTO per l'affidamento gestione nido comune di Vigolzone. Periodo 01.09.2022 – 31.07.2025.*

**Art. 1 – Principi e finalità del servizio**

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, concorre con le famiglie alla educazione e istruzione dalla nascita fino a tre anni.
2. Il servizio dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:
  - a) accogliere i bimbi concorrendo efficacemente alla loro educazione e formazione;
  - b) sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, garantendogli un adeguato sviluppo psicofisico;
  - c) collaborare con le famiglie al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
  - d) realizzare gli indirizzi educativi e organizzativi definiti dal servizio e stabiliti nel vigente Regolamento in materia.

**Art. 2 - Oggetto e durata dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del nido di infanzia comunale di Vigolzone, sito in Viale Castignoli n. 30, con capacità ricettiva pari a 21 minori.
2. Il servizio viene appaltato per 21 minori di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
3. La durata dell'appalto è di tre anni educativi con decorrenza indicativa dal 01.09.2022 sino al 31.07.2025, nel rispetto dei calendari scolastici e orari di funzionamento di cui al successivo articolo.

**Art. 3 – Descrizione del servizio**

1. Il servizio, svolto dal lunedì al venerdì, osserverà il seguente orario di funzionamento:
  - tempo pieno dalle 7.30 alle 16.45;
  - part-time orizzontale dalle 7.30 alle 13.00;
  - part-time verticale tre giorni settimanali concordati preventivamente con il servizio, dalle ore 7.30 alle ore 16.45;
  - part-time verticale tre giorni settimanali concordati preventivamente con il servizio, dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
  - tempo lungo dalle 07.30 alle 17.30
2. L'orario di ingresso può essere compreso fra le 07.30 e le 9.15 e l'orario di uscita dalle 16.15.
3. L'anno educativo inizia dal I settembre (inizio attività previsto di norma nella prima settimana di settembre) e termina il 31 luglio di ciascun anno.
4. Per una migliore integrazione del bambino le ammissioni alla prima frequenza dovranno essere concordate direttamente con la direzione del nido che potrà stabilire un breve periodo di frequenza a tempo parziale (cosiddetto "inserimento").

5. L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal Servizio Comunale secondo i criteri definiti nel regolamento.
6. In caso di ritiri dei bambini il comune provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 4 – Importo dell'appalto**

L'importo presunto dell'appalto per il periodo dal 01 settembre 2022 al 31 luglio 2025, come meglio precisato nel Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Dlgs. n. 50/2016, è stato determinato nella misura di € **481.408,97** (oltre IVA di legge), con costi per la sicurezza da interferenza pari da sottrarre a ribasso d'asta pari a 0,00 €.

Tale importo – come meglio evidenziato nella tabella di seguito riportata – è stato determinato prendendo a riferimento il **costo mensile omnicomprendivo** per l'erogazione del servizio pari a € **694,6738/mese** per ciascun bambino che fruisce a tempo pieno del servizio nido, moltiplicato per il numero presunto di bambini (21 bambini a tempo pieno), importo moltiplicato ulteriormente per i mesi di durata contrattuale del servizio.

Si precisa che – qualora il Minore frequenti part-time – il corrispettivo mensile erogato all'aggiudicatario sarà ridotto del 20% e conseguentemente sarà pari ad € **555,74/mese** (Iva esclusa).

Costo mensile bimbo tempo pieno (iva esclusa)	Numero bimbi previsto	Importo mensile (Iva esclusa)	Importo annuale (Iva esclusa)	Importo contrattuale (Iva esclusa)
€ 694,6738	21	€ 14.588,15	€ 160.469,66	€ 481.408,97
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0,00
Valore stimato dell'appalto per la durata contrattuale del servizio				€ 481.408,97

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è l'importo contrattuale del servizio pari a € **481.408,97** (oltre IVA di legge).

Tale importo è meramente presunto, e non vincola l'Ente appaltante perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero dei bambini iscritti al servizio asilo nido nonché dall'offerta presentata dall'aggiudicatario.

I costi mensili bimbo (full time e part time) per l'erogazione del servizio verranno riparametrati sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Si precisa che i costi mensili per l'erogazione del servizio nido devono intendersi omnicomprendivi e sono stati calcolati in modo da ricomprende oltre i costi del personale anche i costi stimati per la fornitura e/o dotazione di mezzi e attrezzature specifici necessari all'esecuzione dell'appalto, i costi di gestione e conduzione ad essi connessi, nonché una quota di costi generali.

#### **Art. 5 – Oneri a carico del Comune**

1. Al Comune competono:
  - a) determinazione delle tariffe annuali del servizio per il periodo di apertura ordinario;
  - b) raccolta delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie;
  - c) calcolo retta in base a fascia ISEE di appartenenza del richiedente;
  - d) elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale;
  - e) trasmissione all'aggiudicatario dell'elenco dei bambini ammessi;

- f) richiesta pagamento retta, riscossione coattiva degli insoluti, comunicazioni all'appaltatore di sospensione/decadenza dall'asilo nido per mancato pagamento. E' fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti;
- g) fornitura dei pasti per gli utenti e personale scolastico;
- h) messa a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, delle attrezzature esistenti alla data di inizio della concessione.
- i) interventi e costi manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, degli arredi e attrezzature, dell'area verde esterna;
- j) manutenzione di tutti i presidi antincendio comprensiva dei collaudi periodici/ sostituzione periodica delle polveri per gli estintori;
- k) spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, telefoniche e/o telematiche;
- l) mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura;
- m) il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza;
- n) le spese relative agli eventuali progetti riferiti ai bambini disabili certificati;
- o) la copertura assicurativa dell'immobile.

#### **Art. 6 – Oneri a carico dell'aggiudicatario**

Sono a totale carico dell'aggiudicatario:

##### **6 a) L'assistenza educativa**

1. Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno l'aggiudicatario predispone la *programmazione annuale* e la trasmette al Servizio comunale competente, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.
2. Il responsabile educativo, con la collaborazione del personale, presenta la programmazione annuale e il progetto educativo ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.
3. Nell'ultimo periodo il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.
4. Sono a carico del concessionario la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale) in stretta collaborazione con il Servizio comunale.
5. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla regolare tenuta di un registro delle presenze giornaliera dei bambini e del proprio personale, fornendo all'Amministrazione ogni utile informazione circa l'andamento dell'attività.

##### **6 b) Somministrazione pasti**

E' a carico dell'aggiudicatario il ricevimento, la distribuzione e la somministrazione dei pasti eseguita nel rispetto dei piani di autocontrollo HACCP come da legge vigenti in materia.

**6 c) La cura e l'igiene** del minore mediante l'impiego di prodotti adeguati e specifici che dovranno essere forniti dall'aggiudicatario (es. pannolini, guanti monouso, sapone neutro per bagno, fazzoletti, carta igienica, detersivi creme etc.), materiale per l'infermeria e il pronto soccorso adatto ai bambini e al personale. In particolare, i pannolini forniti dall'aggiudicatario dovranno rispettare i requisiti previsti dal DM 24 dicembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) afferente i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza.

**6 d) Fornitura del materiale didattico e ludico** (a norma di legge) necessario per le varie attività, compreso materiale di cancelleria e documentazione foto/video, in base alle esigenze derivanti dal programma educativo concordato con il Responsabile del servizio comunale.

Fornitura materiale di consumo per la normale attività dell'asilo, compresi lenzuolini e bavaglioli anche monouso.

Tutto il suddetto materiale dovrà altresì essere prontamente integrato in caso risulti insufficiente o sostituito in caso di usura.

#### **6 e) Sanificazione e la disinfezione dei locali**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i materiali occorrenti per la pulizia (conformi alle normative vigenti) dei locali degli spogliatoi del personale, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, ecc.;
2. La pulizia dei locali, mobili ed arredi deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche.
3. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
4. La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:
  - a) **Interventi giornalieri:** spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc...) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti; lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti; pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante; lavaggio e igienizzazione della sala refezione, dei piatti, posate, bicchieri, bavaglioli ed asciugamani se non monouso; svuotamento cestini, porta carte, ecc. in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.) che dovranno essere forniti dal concessionario; trasporto al punto di raccolta differenziata di tutti i sacchi contenenti rifiuti; spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc...; pulizia giocattoli; apertura, areazioni e custodia dell'edificio sede dell'asilo nido; sorveglianza porte di accesso;
  - b) **Interventi quindicinali:** deragnatura pareti e soffitti; lavaggio e pulizia pareti piastrellate; manutenzione alle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei; pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio.
  - c) **Interventi mensili:** pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc...; lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature; pulizia radicale di tutti i davanzali; pulizia dei battiscopa.
  - d) **Interventi annuali:** pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei; lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle controsoffittature mobili insistenti sui locali oggetti del servizio.
5. Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'amministrazione comunale.
6. L'operatore economico per l'esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione dovrà attenersi ai «**CrITERI Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti**» di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, così come modificato dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante «**Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021**».

#### **6.f) Spese relative al personale, compresa la formazione**

1. All'interno dell'asilo nido operano le figure educative e gli operatori ausiliari in numero non inferiore alla misura minima prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1564 del 16.10.2017 (allegato A, 2.8.b).
2. Pertanto l'organico offerto dall'appaltatore sarà dimensionato in base al numero ed alla tipologia degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.
3. L'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato tramite l'impiego delle figure professionali rispondenti a quanto previsto dalla Deliberazione GR 1564/2017 (allegato A, 1.8)
  - a) **Coordinatore pedagogico** (inquadrate nella categoria E1 del CCNL delle Cooperative Sociali 21.05.2019 o equivalente) con le seguenti mansioni: referente per l'Amministrazione; responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale dell'asilo nido; partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati; rispondere della verifica dei progetti attuati; rispondere della organizzazione gestionale dell'asilo nido; coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido.
  - b) **Educatori** (inquadrate nella categoria D1 del CCNL delle Cooperative Sociali 21.05.2019 o equivalente): gestire attraverso un'attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini; provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino; mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto; realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale; realizzare i progetti educativi; partecipare ai momenti di verifica e discussione delle attività; partecipare ai colloqui con il coordinatore e le famiglie.
  - c) **Ausiliaria** (inquadrate nella categoria A2 del CCNL delle Cooperative Sociali 21.05.2019 o equivalente) con compiti di sanificazione locali.
4. Gli educatori saranno distribuiti nell'arco della giornata in modo tale da offrire un'adeguata presenza nei momenti di maggiore necessità.
5. Tutto il predetto personale concorre, attraverso la programmazione la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore, secondo le finalità previste dal presente capitolato.
6. Il personale assente deve essere tempestivamente sostituito per garantire un adeguato rapporto educatori/bambini.
7. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo per il trattamento di dati personali n. 2016/679.
8. Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e di formazione per la crescita professionale nell'ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente, compresi quelli inerenti sicurezza sul lavoro in orari extra servizio, con oneri a carico del gestore.
9. A tal proposito l'appaltatore dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate.
10. L'affidatario si impegna a rispettare per il personale impiegato nelle varie attività le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

11. L'appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico, giuridico e di anzianità maturato dai soggetti già operanti presso l'attuale ditta aggiudicataria del servizio, compresi i lavoratori svantaggiati, salvo esplicita rinuncia individuale.
12. Il personale nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto, responsabile e rispettoso.
13. I nomi degli operatori, le rispettive qualifiche, le mansioni, i curriculum e i certificati del casellario giudiziario (al fine di verificare che non ci siano a carico del lavoratore condanne per reati che riguardano i minori) dovranno essere comunicati per iscritto al Servizio comunale alla Persona non oltre cinque giorni dall'inizio del servizio stesso, così come qualsiasi variazione degli stessi.
14. L'ente ha la facoltà, previa comunicazione, in via riservata all'appaltatore, di richiedere la sostituzione del personale che per qualsiasi motivo non fosse ritenuto idoneo alle mansioni affidategli.
15. L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 ("*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet*") per tutto il personale impiegato e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 ("*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP*").
16. L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli *obblighi di condotta* previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 c.3 del citato codice di comportamento.
17. L'inserimento di *altro personale* (tirocinanti, volontari) può essere previsto, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dell'appaltatore in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.
18. L'aggiudicatario assumerà l'onere relativo al pagamento dei pasti consumati dal proprio personale.

**6 g) Spese relative ad eventuali danneggiamenti dell'immobile e delle attrezzature.**

1. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili ovvero ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dal Comune.
2. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
3. La presentazione dell'offerta costituisce dichiarazione implicita che i locali e le attrezzature sono dal concessionario considerati idonei per espletare i servizi richiesti.

**6 h) Obblighi assicurativi**

1. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nonché i relativi oneri sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile.
2. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi) e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:
  - Responsabilità Civile verso Terzi: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per danni a cose,
  - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

3. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.
4. La polizza dovrà essere prodotta in copia al Servizio comunale prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

#### **6 i) Rispetto delle norme di sicurezza**

1. L'aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.
2. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del Dlgs. n. 81/2008 s.m.i.

#### **Art. 7 – Oneri a carico di ambo le parti**

L'ente pubblico e la ditta aggiudicataria si impegnano altresì a *svolgere congiuntamente*:

- a) incontri di presentazione con le famiglie;
- b) incontri periodici di verifica dei servizi erogati sia in sede ristretta di assessorato che allargata alle famiglie utenti;
- c) progettazione attività di raccordo interistituzionale per iniziative di promozione e sensibilizzazione sul territorio.

#### **Art. 8 – Cauzione definitiva**

1. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una "garanzia definitiva" a favore del Comune di Vigolzone pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del Dlgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Dlgs. 50/2016.
2. La garanzia deve espressamente: a) prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; b) escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; c) prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.
3. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Comune.
4. Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il Comune dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.
5. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra il Comune e la ditta appaltatrice.

#### **Art. 9 – Subappalto, cessione del contratto e dei crediti**

1. Si dispone il divieto del subappalto.
2. Tale previsione si rende necessaria in considerazione della particolare natura del presente appalto e della necessità di assicurare una gestione quanto più unitaria dell'appalto medesimo, anche al fine di agevolare la fase di controllo del Comune di un servizio di particolare importanza e "delicatezza/criticità" quale quello di gestione dell'asilo nido.

3. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.
4. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
5. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
6. Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 – Corrispettivo del servizio**

1. Il corrispettivo del servizio verrà calcolato moltiplicando la quota mensile a tempo pieno a bambino, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero di bambini frequentanti mensilmente, per il periodo di frequenza, fatte salve le seguenti precisazioni:
  - a) qualora un bambino frequenti periodi inferiori al mese, all'aggiudicatario è dovuto un corrispettivo pari alla retta mensile, al netto dell'1% al giorno (calcolato sul valore della retta mensile medesima), a partire dal 5° giorno di assenza continuativa;
  - b) qualora un bambino frequenti il Nido a tempo parziale, all'aggiudicatario è dovuto un corrispettivo mensile calcolato con una riduzione forfettaria e convenzionale del 20% (venti per cento) sulla retta mensile prevista per il tempo pieno;
  - c) il "tempo lungo dalle 07.30 alle 17.30" di cui al precedente comma a) verrà remunerato con un aumento del 10% sulla quota mensile.
2. Con il corrispettivo del servizio (importo contrattuale offerto in sede di gara) l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

#### **Art. 11 – Revisione prezzi del servizio**

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la revisione verrà riconosciuta **esclusivamente** tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.



Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

**Art. 12 – Modalità di pagamento e tracciabilità flussi finanziari**

1. La liquidazione del corrispettivo dovuto avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conto correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato, pena la nullità assoluta del Contratto.
3. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune di Vigolzone, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.
4. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato dall'ANAC, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.
5. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

**Art. 13 - Monitoraggio e controllo**

1. E' facoltà del Comune effettuare - in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune - controlli presso la struttura, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente capitolato.
2. L'aggiudicatario, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire agli organismi preposti al controllo tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento libero accesso alla struttura, garantendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
3. Il Comune può disporre anche delle attività di verifica della qualità e del gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie.

**Art. 14 – Inadempienze contrattuali - penalità**

1. Nel caso che gli accertamenti rivelassero una qualunque difformità dalle prescrizioni contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il concessionario sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per le analisi e/o perizie e sarà oggetto all'applicazione delle penali di seguito indicate.

<b>Importo penale</b>	<b>Motivazione</b>
€ 300,00	Per ogni mancato rispetto dei requisiti previsti dal capitolato e di quanto indicato in offerta tecnica in merito alle attività proposte
€ 80,00	Per ogni ora (o frazione di ora) di inosservanza degli orari di apertura del servizio
€ 700,00	Al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi (tale

	infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)
€ 1.500,00	per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall'Amministrazione (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)
€ 500,00	per ogni giorno di utilizzo di figure professionali con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)
€ 2.000,00	In caso di mancato rispetto del rapporto personale/bambini
€ 500,00	per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato dall'Amministrazione Comunale a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (tale infrazione se ripetuta comporta la sostituzione del personale interessato)

2. Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale pari a € 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
3. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. In particolare, saranno a carico dell'Appaltatore anche tutti gli ulteriori oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni da parte di altra ditta, incaricata specificatamente dal Comune al fine di dare regolare esecuzione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Art. 15 – Modalità di applicazione delle penalità**

1. Ogni infrazione agli obblighi contrattuali sarà contestata per iscritto all'aggiudicatario tramite PEC.
2. L'aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni scritte entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.
3. L'ammontare delle penalità potrà essere compensato con i crediti dell'affidatario dipendenti dalla presente concessione e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti e, infine, con la cauzione.
4. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

**Art. 16 – Recesso unilaterale della Stazione appaltante**

1. Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del Dlgs 50/2016.
2. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Impresa Aggiudicataria con lettera raccomandata A/R o mediante PEC.
3. Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Vigolzone il potere di trattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito fino al momento del recesso, purché il servizio sia stato effettuato correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

5. Inoltre, il Comune di Vigolzone ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), alle condizioni previste dalla normativa.

#### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto si **risolve di diritto**, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - a) sospensione/abbandono arbitrario del servizio;
  - b) impiego nei servizi di personale non idonei ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato;
  - c) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi in appalto;
  - d) mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
  - e) subappalto vietato;
  - f) cessione, totale o parziale, del contratto;
  - g) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.;
  - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
  - i) inosservanza grave delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
  - j) mancato rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999;
  - k) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione appaltante e/o all'utenza;
  - l) reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare;
  - m) mutamento della destinazione d'uso dei locali concessi in uso;
  - n) violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigolzone;
  - o) applicazione di penali per importo superiore al 10% del valore del contratto;
  - p) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
  - q) nel caso di assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
  - r) mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'appaltatore risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi seguendo l'ordine di graduatoria.

***Art. 18 – Spese contrattuali***

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

***Art. 19 – Trattamento dati personali***

La Ditta si impegnerà a custodire e non divulgare notizie ed informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e il Comune, e ciò in applicazione del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 e s.m.i. Si informa che i dati forniti dall'appaltatore verranno trattati dalla Stazione appaltante per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto nel rispetto del Regolamento sopra citato.

***Art. 20 - Rinvio alle norme generali***

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, in vigore ovvero che dovessero intervenire durante tutto il rapporto contrattuale.

***Art. 21 – Controversie***

Per le vertenze che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente il foro di Piacenza ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

***Art. 22 – Disposizioni finali***

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.